



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Via Roma 102 Scala D - 47921 RIMINI

Tel.: 0541/52231 - Fax 0541/52231

E-Mail : ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it - ordinefarmacistirn@pec.fofi.it
www.ordinefarmacistirimini.it

PROT. 575/25020
CIRCOLARE N. 04/2020

Rimini, 9 novembre 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO

ASSEMBLEA ORDINARIA 2020

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020

L'Assemblea Ordinaria degli iscritti all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini, è **convocata in videoconferenza**, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27.

L'assemblea avrà luogo il giorno **domenica 22 novembre 2020 alle ore 15,00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Presidente
- 2) Approvazione Bilancio Preventivo anno 2021
- 3) Varie ed eventuali.

In considerazione della modalità di svolgimento dell'Assemblea in videoconferenza, con successiva e.mail vi invieremo le istruzioni tecniche.

LEGISLAZIONE

OGGETTO: Commercializzazione mascherine: invito al rispetto della normativa

La Federazione Ordini Farmacisti di Roma e Federfarma nazionale, hanno reso noto come in questi giorni di severa recrudescenza dell'emergenza sanitaria, i farmacisti stiano dando prova, ancora una volta, di alto senso di responsabilità nell'espletamento quotidiano delle proprie attività.

Ancor più che nei primi giorni della pandemia i cittadini guardano ai farmacisti come elementi fondamentali per la dispensazione di consigli sanitari, osservandone, al contempo, il corretto comportamento. In tale contesto, ad incidere negativamente sul giudizio dell'utenza contribuiscono, purtroppo, alcune segnalazioni, provenienti proprio dai cittadini, relative alla commercializzazione di dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine FFP2) a prezzi palesemente alterati, senz'altro avulsi dalle ordinarie dinamiche di mercato.

In proposito, si ritiene opportuno ricordare che praticare attività speculative sulla vendita di prodotti di prima necessità (mascherine, gel disinfettanti, etc.) integra il reato di cui all'art 501-bis del Codice penale, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative in modo da alterare il rincaro sul mercato interno.

Peraltro, anche gli orientamenti assunti dalla Corte di Cassazione (Sez. VI, Sent. n. 14534/1989) evidenziano che "ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. ... omissis... Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione "mercato interno", contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un "mercato locale", però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia.

È dunque di palmare evidenza il divieto di variare nel tempo, in modo sproporzionato e ingiustificato, il prezzo di cessione di prodotti acquistati alle medesime condizioni nella stessa fornitura, approfittando dell'aumento della domanda degli stessi e di particolari situazioni contingenti, quando questo possa comportare un danno all'economia nazionale.

Oggetto: DM 28 ottobre 2020 – Sospensione dell'entrata in vigore del DM 1 ottobre recante inserimento nella tabella medicinali sezione B, di cui al DPR 309/1990, delle composizioni a base di Cannabidiolo

Con DM 28 ottobre 2020, pubblicato nella G.U. del 29 ottobre u.s. e in vigore dalla medesima data, è stata sospesa l'entrata in vigore del DM 1 ottobre 2020 recante inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, di cui al DPR 309/1990 delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di Cannabis. La sospensione è stata disposta in considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica richiesti all'Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità. L'entrata in vigore del DM 1° ottobre 2020 è, quindi, sospesa in attesa dei suddetti pareri. **Pertanto il CBD non deve essere caricato sul Registro entrata-uscita di stupefacenti e sostanze psicotrope.**

Oggetto: Ministero Salute - integratori alimentari: notifica e certificati di libera vendita.

Con nota n. 38471 del 3.11.2020, il Ministero della Salute ha inviato una circolare avente ad oggetto: **"Integratori alimentari: notifica e certificati di libera vendita"**

In particolare, il Ministero, a seguito di segnalazioni relative all'effettuazione della procedura di notifica degli integratori alimentari in modalità non conformi alla vigente normativa, ha ritenuto opportuno precisare che la notifica degli stessi si effettua, ex comma 1 dell'art. 10 del DL. 169/2004 di recepimento della dir. 2002/46/CE, "...al momento della prima commercializzazione ...mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata...".

La richiesta di notificare gli integratori alimentari nasce per dare la possibilità alle autorità competenti di monitorare efficacemente i prodotti presenti sul proprio territorio. Risulta perciò evidente che quando un Operatore del Settore Alimentare (OSA) notifica un integratore alimentare sta dichiarando, sotto la sua responsabilità, che lo sta contestualmente immettendo in commercio.

Ciò premesso, il Dicastero con la nota in esame fa presente di essere venuto a conoscenza che alcuni OSA notificano etichette senza che ci sia la contestuale immissione in commercio sul mercato italiano del relativo integratore alimentare e che, in alcuni casi, le etichette notificate non rispondono nemmeno a integratori realmente prodotti, falsandone in tal modo il mercato italiano ed interferendo con le attività di controllo del Ministero.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(D.ssa Barchiesi Gabriella)

IL PRESIDENTE
(Dr. Giulio Mignani)